

6

Metalmeccanici, una tabella errata

Alcune imprecisioni sulla tabella pubblica a pagina 4 di «Lavoro.it» della settimana scorsa. I minimi retributivi mensili sono in vigore dal 1/4/2000 e non dal 1/7/2000, il minimo retributivo della prima categoria è di lire 1.737.500 e non 1.735.500, infine il parametro della 7a categoria, per quanto riguarda gli aumenti a regime, è 218 e non 238. Ci scusiamo con i lettori e con l'autore dell'articolo, Cesare Damiano.



Edili, al via il confronto con l'Ance

Si è aperta lunedì 12, per entrare nel vivo a settembre, la trattativa tra i sindacati e l'Ance per il rinnovo del primo biennio del contratto degli edili (1 milione e 200 mila addetti). Nella piattaforma rivendicativa figura, tra l'altro, un aumento salariale nel biennio di 72 mila lire, l'applicazione dell'Intesa, già prevista dal contratto, sulla previdenza integrativa, e il rilancio di concertazione ed enti paritetici.

Il 12 luglio scorso è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto dei bancari che interessa circa 300 mila lavoratori. Per i sindacati d'accordo da alla categoria regole e garanzie molto utili di fronte alle ristrutturazioni del sistema. Tra i punti qualificanti vanno sottolineati, in particolare, l'introduzione dell'unitarietà del sistema di contrattazione per i dipendenti delle aziende bancarie e delle Casse di risparmio, la riduzione dell'orario di lavoro settimanale accompagnata da una flessibilità funzionale all'estensione del servizio settimanale al pubblico, un modello di relazioni industriali innovativo, una nuova struttura della retribuzione. Di seguito pubblichiamo la parte dell'Intesa relativa all'area contrattuale e ai nuovi quadri direttivi. La settimana prossima sarà la volta delle parti relative a orario e salario.

il documento

Nuovo contratto

La nuova «area contrattuale» e i nuovi inquadramenti secondo l'intesa raggiunta tra Abi e sindacati

Nuova categoria in banca
Ecco i «quadri direttivi»

ORARIO

L'orario di sportello - con il nuovo contratto - passa da 35 a 40 ore, ma per i lavoratori c'è la possibilità di settimane lunghe (6 giorni per 6 ore) o cortissime (4 giorni per 9 ore). In generale l'orario settimanale passa da 37,5 a 37 ore (36 per chi fa i turni e orari disagiati) con permessi retribuiti. Banca delle ore: i lavoratori possono versare nella Banca 50 delle ore di straordinario fatte durante l'anno. Per altre 100 è possibile in recupero (riposi e parziale pagamento).

nel 4° livello retributivo, il più elevato dei quali corrisponde a quello in essere per il grado minimo di funzionario, vengono collocati gli attuali funzionari - che conservano tale denominazione per il periodo di vigenza contrattuale - esclusi coloro ai quali viene contestualmente attribuito l'inquadramento fra i dirigenti ai sensi dell'accordo quadro 28 febbraio 1998.

In sede aziendale - espletando la procedura di seguito prevista - potrà essere collocata nel 3° livello retributivo una quota degli attuali funzionari da individuare nell'ambito del grado minimo aziendale previsto, in relazione alle funzioni svolte, alla struttura ed all'organizzazione dell'azienda. La restante parte dei funzionari viene collocata nel 4° livello retributivo. Si conserva, in ogni caso, come assegno ad personam la differenza di trattamento economico. Fermo quanto stabilito in materia di riforma della retribuzione, tale assegno non sarà riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi.

In sede aziendale si dà corso - entro 90 giorni dalla stipulazione del presente contratto - ad un apposito incontro nel corso del quale l'azienda stessa rappresenta agli organismi sindacali aziendali una delle seguenti eventualità: la sussistenza delle condizioni per l'applicazione immediata della nuova normativa sui quadri direttivi; un piano di graduale applicazione di detta normativa indicando i relativi tempi e modalità; il rinvio dell'applicazione della medesima normativa in una fase successiva.

In ogni caso l'applicazione della nuova disciplina dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2000.

Fino alla data prevista aziendali per l'applicazione del nuovo sistema, continuano a trovare applicazione le corrispondenti norme contrattuali per la 4 area professionale (ccnl Abi 19 dicembre 1994), per i quadri (ccnl ACRI 19 dicembre 1994) e per il personale direttivo (ccnl Abi 22 giugno 1995 e ccnl ACRI 16 giugno 1995). (...)

In ciascuna delle ipotesi di cui al 6° comma che precede e secondo i tempi ivi indicati le parti aziendali dovranno verificare congiuntamente la conformità dell'applicazione della nuova disciplina ai criteri predetti secondo la procedura che segue.

L'azienda - nell'ambito dei criteri di sviluppo profes-

sionale adottati - rappresenta agli organismi sindacali aziendali gli effetti conseguenti all'applicazione della nuova struttura contrattuale rispetto all'ordinamento dei gradi aziendali in atto.

Lo sviluppo professionale nell'area dei quadri direttivi è collegato alla individuazione da parte dell'azienda di ruoli chiave correlati ai diversi livelli di responsabilità sia nelle attività espletabili nell'ambito delle strutture centrali che nella rete commerciale, con i connessi trattamenti retributivi che possono anche comportare il superamento del trattamento tabellare fissato in sede nazionale. In relazione a progetti aziendali per la gestione strategica delle risorse umane, l'azienda può prevedere percorsi professionali per la formazione di determinate figure ritenute strategiche che prevedono sequenze programmate di posizioni di lavoro e di iniziative formative.

Gli organismi sindacali formulano loro considerazioni e proposte. La predetta procedura di confronto, della durata massima di 30 giorni, è finalizzata a ricercare soluzioni condivise in ordine ai criteri di cui ai commi che precedono, fermo restando che al termine della procedura stessa l'azienda rende operativi i propri provvedimenti. Procedura analoga, ma della durata massima di 20 giorni, deve essere seguita nel caso di eventuali modifiche che l'azienda intendesse apportare successivamente. (...)

DECLARATORIA

Sono quadri direttivi i lavoratori, che pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, siano stabilmente incaricati dall'azienda di svolgere, in via continuativa, mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali e elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni, e che abbiano maturato una significativa esperienza, nell'ambito di strutture centrali e/o nella rete commerciale, ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori appartenenti alla presente categoria e/o alla 3 area professionale, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori.

Tali funzioni e compiti possono prevedere l'effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi in rap-

SALARIO

Niente aumenti ai bancari per il biennio 1998-99, mentre per il biennio 2000-2001 è previsto un incremento dello 0,2% oltre al recupero dell'inflazione programmata pari al 2,3%. Razionalizzata la busta paga: quattordicesima e premi di rendimento che vengono ridistribuiti su 13 mensilità. Gli scatti di anzianità, invece, diventano triennali.

presentanza dell'azienda, da espletarsi con carattere di autonomia e discrezionalità, in via generale, nell'ambito definito dalle deleghe di poteri aziendali conferite al riguardo, anche in via congiunta, restando comunque escluse le facoltà di firma a carattere meramente certificativo o dichiarativo o simili.

Nell'ambito della predetta declaratoria sono inquadrati nella presente categoria:

gli incaricati di svolgere attività specialistiche caratterizzate generalmente dal possesso di metodologie professionali complesse, da procedure prevalentemente non standard, con input parzialmente definiti ed in contesti sia stabili che innovativi (ad esempio nell'ambito dei seguenti rami di attività: legale, analisi e pianificazione organizzativa, controllo di gestione, marketing, ingegneria finanziaria, auditing, tesoreria);

i responsabili della gestione di significativi segmenti o gruppi di clientela o i responsabili di linee di prodotto e/o di attività di promozione e di consulenza finanziaria con rilevante autonomia di poteri conferiti per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

i preposti a succursale, comunemente denominate, che - in una complessiva valutazione dell'assetto organizzativo dell'azienda - svolgono, con significativi gradi di autonomia e responsabilità funzionale, avuto anche riguardo alla tipologia della clientela, compiti di rappresentanza dell'azienda nei confronti dei terzi nell'ambito dei poteri conferiti dall'azienda stessa, per quanto concerne le condizioni e l'erogazione dei crediti, la gestione dei prodotti e dei servizi, coordinando le risorse umane e tecniche affidate e rispondendo dei risultati dell'unità operativa in rapporto agli obiettivi definiti dall'azienda medesima.

Fermo quanto sopra viene comunque riconosciuto, quale inquadramento minimo, il 1° livello retributivo per i preposti a succursale da 5 a 6 addetti compreso il preposto; il 2° livello retributivo se gli addetti sono 7; il 3° livello retributivo da 8 a 9 addetti e il 4° livello retributivo da 10 addetti in poi. In deroga a quanto sopra previsto, per quanto riguarda le succursali con orari speciali, e/o ad operatività ridotta e comunque con un organico complessivo pari o inferiore a 4 addetti compreso il preposto, si applica - fatte salve diverse determinazioni nelle sedi aziendali in considerazione di situazioni particolari - la tabella che segue:

	N. Addetti complessivo	Inquadramento del preposto
succursali	1	3° A - 2° liv.
	2	3° A - 3° liv.
	3-4	3° A - 4° liv.

Le Parti valuteranno la possibilità di individuare in sede nazionale ulteriori profili professionali esemplificativi.

2. Fungibilità

In considerazione delle esigenze aziendali in direzione della fungibilità ed anche al fine di consentire conoscenza quanto più completa del lavoro ed un maggiore interscambio nei compiti in azienda, può essere attuata la piena fungibilità - nell'ambito della categoria dei quadri direttivi - rispettivamente fra il 1° e il 2° livello retributivo e fra il 3° e il 4° livello retributivo.

Al sensi dell'art. 6, l.n.190/85 (come modificato dalla l.n.106/86), si stabilisce un periodo di 5 mesi per l'assegnazione del dipendente a mansioni superiori, nell'ambito della categoria dei quadri direttivi, in deroga - per questo specifico aspetto - all'art.2103, 1° comma, c.c.

3. Prestazione lavorativa

La prestazione lavorativa dei quadri direttivi deve risultare orientata al raggiungimento di obiettivi e risultati prefissati, nell'ambito di un rapporto fiduciario.

La prestazione si effettua, di massima, in correlazione temporale con l'orario normale applicabile al personale inquadrato nella 3 area professionale adetto all'unità di appartenenza, con le caratteristiche di flessibilità temporale proprie di tale categoria e criteri di "autogestione" individuale che tengano conto delle esigenze operative.

Per il 1° e 2° livello le tabelle retributive fissate in sede nazionale sono commisurate - ivi compresa la c.d. forfetizzazione del compenso per lavoro straordinario di cui alla seguente nota a verbale - ad una prestazione corrispondente all'orario normale della 3a area professionale, maggiorata di 10 ore mensili medie. Prestazioni eccedenti in misura significativa il predetto limite orario convenzionale, che non sia stato obiettivamente possibile "gestire" secondo il meccanismo susposto, verranno rappresentate dall'interessato all'azienda, la quale - valutata la congruità - corrisponderà un'apposita erogazione. Per il 3° e 4° livello retributivo l'azienda valuta la possibilità di corrispondere un'apposita erogazione a fronte di un impegno temporale particolarmente significativo durante l'anno.

Le predette erogazioni possono essere corrisposte a cadenza annuale, alla data prevista per l'erogazione del premio aziendale.

NOTA A VERBALE

In relazione a quanto previsto dall'accordo quadro 28 febbraio 1998 per i primi due livelli retributivi dei quadri direttivi la quota forfettaria del compenso per lavoro straordinario viene fissata nei seguenti importi annuali:

- L. 2.150.000 per il 1° livello;
- L. 2.250.000 per il 2° livello.

4. Ferie

A far tempo dal 1° gennaio 2000 nei confronti di tutta la categoria dei quadri direttivi il periodo annuale di ferie è fissato in 26 giorni.

5. Contrattazione aziendale

Nuovi profili professionali conseguenti a nuove attività o a cambiamenti di organizzazione possono essere individuati, tempo per tempo, su richiesta di una delle Parti:

- con accordi aziendali per il 1° e 2° livello retributivo;
- nel rispetto della procedura di cui al capitolo II, punto 1, per il 3° e 4° livello retributivo.

6. Legge n.223/1991

Resta chiarita l'applicabilità della legge n.223/1991 a tutto il personale appartenente alla categoria dei quadri direttivi (dal 1° al 4° livello retributivo).(...)

1. SEGUE

CAPITOLO I
AREA CONTRATTUALE

Il contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai dipendenti delle aziende di credito, finanziarie ed ai dipendenti delle aziende controllate che svolgono attività creditizia, finanziaria, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs.n.385/93, o strumentale, ai sensi degli artt.10 e 59 del medesimo decreto.

Per alcune attività, o processi e fasi lavorative, o raggruppamenti di attività organizzativamente connesse, sono previste nel presente contratto nazionale specifiche regolamentazioni in tema di orario e inquadramento al fine di addvenire, con la necessaria gradualità temporale, ad una disciplina coerente con il mercato di riferimento (v. punti 1 e 2 che seguono).

Nell'attuale fase di ricerca di efficienza, di competitività economica e di sviluppo che caratterizza il settore, si possono determinare processi di riorganizzazione/razionalizzazione la cui realizzazione può comportare anche l'eventuale allocazione di personale e di attività a società non controllate. Al personale interessato da tali processi, per le attività di cui al punto 1 che segue, è garantita l'applicazione del presente contratto con le relative specificità. La garanzia vale anche nei confronti del personale che, per l'espletamento delle medesime attività, verrà successivamente assunto dalle predette società.

Nei casi di cui al precedente comma, si darà luogo alla procedura di cui al Cap.VII, lett. B), punto 5, che dovrà comunque coinvolgere sia l'azienda acquirente che alienante, e dovrà tendere ad individuare soluzioni idonee in ordine agli aspetti occupazionali, alla formazione, allo sviluppo dei livelli professionali ed al mantenimento dei trattamenti economici e normativi. L'azienda alienante potrà cedere le attività in questione a condizione che l'acquirente si impegni ad applicare il contratto collettivo di credito con le relative specificità e demandi a fare assumere, in caso di successiva cessione, il medesimo impegno al nuovo acquirente.

Le attività di carattere complementare e/o accessorio, per le quali è possibile sia l'applicazione dei contratti complementari che saranno concordati dalle Parti nazionali che l'appalto anche ad aziende che non applichino il presente contratto in quanto appartenenti ad altri settori, sono indicate al successivo punto 3.

1. Attività che richiedono specifiche regolamentazioni

Si individuano le seguenti attività cui si applicano le specifiche regolamentazioni di cui al successivo punto 2:

- Intermediazione mobiliare.
- Leasing e Factoring.
- Credito al consumo.
- Gestione delle carte di credito e debito e sistemi di pagamento.
- Servizi o reparti centrali o periferici, di elaborazione dati, anche di tipo consortile.
- Centri servizi, relativamente alle attività di tipo amministrativo/contabile, non di sportello, svolte in maniera accentrata (strutture centrali o periferiche), di supporto operativo alle seguenti specifiche attività creditizie:
 - nell'area sistema di pagamento: bonifici Italia da/Verso clienti; utenze: portafoglio cartaceo ed elettronico da clienti e corrispondenti; carte di credito e di debito; imposte e tasse; Inps; assegni circolari/bancari;
 - nell'area estero: crediti documentari e portafoglio estero; bonifici estero; girofondi finanziari;
 - nell'area finanza: amministrazione e regolamento titoli italiani in portafoglio non residenti; prodotti derivati trattati su mercati regolamentati; prodotti derivati OTC; forex/money market; depositi;
 - nell'area titoli: custodia titoli; amministrazione azioni e obbligazioni; regolamenti c/cifra e franco valuta; banca depositaria; fondi di gestione; GPM/risparmio gestito; informativa societaria;
 - nell'area supporto: anagrafe; conti correnti;
 - nell'area servizi generali: contabilità, ivi compresa quella fornitori.
- Gestione amministrativa degli immobili d'uso.(...)

CAPITOLO II
QUADRI DIRETTIVI

1. Definizione e inquadramento

Si definisce una nuova categoria denominata quadri direttivi e articolata in quattro livelli retributivi. Nel 1° e nel 2° livello retributivo della nuova categoria vengono collocati, rispettivamente, i lavoratori inquadrati nel 1° e 2° livello retributivo della 4 area professionale (ccnl Abi 19 dicembre 1994) e nei quadri del grado minimo e del grado superiore al minimo (ccnl Acri 19 dicembre 1994).

L'inserimento nel 1° e nel 2° livello della nuova categoria avviene automaticamente e correlativamente. Nel 3° e

RADIO PITALIA SOLO MUSICA ITALIANA presentano **ANTONELLA RUGGIERO** IN TOUR **VIDEO PITALIA** SOLO MUSICA ITALIANA TRIDENT AGENCY www.tridentagency.com

LUGLIO

- 18 Rete Antonella (NA) Merano
- 21 Nuovo Concerto Carlo Jor Pavia
- 23 Bologna (LO) Rete Gela Merano
- 25 Antonella di Mare (PE) Pozzo
- 27 Torino (LO) Pavia
- 28 Rete di Pavia
- 29 Casertano di C. (LA) Pavia
- 31 Rete di Colonna (CA)

AGOSTO

- 1 Livorno (VA) Rete di Pavia
- 2 Salsola (AR) Pavia
- 4 Latina (VR) Caserta
- 8 Portofino (VA) Rete di Pavia
- 10 Firenze in Valmarecchia (ZZ) Rete di Pavia
- 13 Napoli (CA) Rete di Pavia
- 14 San Angelo in Onore (AB) Rete di Pavia

SETTEMBRE

- 10 Cologno (MN) Pavia
- 18 Salsola Meravigli (PA) Pavia
- 20 Caserta (CA) Rete di Pavia

PUOI SENTIRCI E VEDERCI IN EUROPA VIA SATELLITE

ASTRA 1G - Frequenza 12,611 GHz Polarizzazione Verticale SR 22.000 FEC 5/6 Nel Nord e Sud America: Intelsat 806 Stati Uniti e Canada: DirectTV - G3R Canale 642

HOTBIRD 4 - Frequenza 12,673 GHz Polarizzazione Verticale SR 27.500 FEC 3/4